

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 15 dicembre 2008, n. 29306

Presidente Mattone - Relatore Lamorgese

Ricorrente Syndial S.p.a.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 1° giugno 2005 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo la domanda proposta da Matteo Iaconeta nei confronti della s.p.a. Agricoltura, poi denominata Syndial s.p.a., ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato il 2 febbraio 1999 all'appellante dalla predetta società, che ha condannato al pagamento in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni globali di fatto dal recesso sino al 31 agosto 2001, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e alla corresponsione dell'ulteriore somma di Euro 5.505,01 oltre accessori.

Espressamente richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Corte, il giudice del gravame ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento in questione qualificato come collettivo, perché, come era circostanza non controversa, era stato intimato allorché era vigente un contratto di solidarietà c.d. difensivo, poi scaduto il 9 luglio 1999. Dall'esame degli atti, ha inoltre sottolineato il medesimo giudice, era emerso che tutto il personale dichiarato in esubero era stato posto in mobilità alla scadenza del contratto di solidarietà e non era cessata l'attività dell'azienda: questa nessuna prova aveva addotto in proposito ed anzi era risultato, attraverso la documentazione in atti, in particolare da un elenco del personale residuo al 9 luglio 1999, che alcuni dipendenti continuavano a prestare servizio. Ha quindi determinato il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni spettanti al lavoratore sino alla data della assunzione in servizio dello Iaconeta presso l'amministrazione scolastica, avvenuta nel settembre 2001, ha liquidato anche le differenze retributive richieste a titolo di indennità di turno, di compenso non percepito durante il periodo di cigs a zero ore e di assegno ad personam come previsto dal c.d. lodo Gasparrini.

Per la cassazione di tale sentenza la società Syndial ha proposto ricorso sulla base quattro motivi.

L'intimato ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo, a sua volta resistito dal controricorso della società.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Anzitutto i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo la società denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma primo, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, dell'art. 13 legge 23 luglio 1991 n. 223, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione al lodo 18 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, all'accordo collettivo del 9 marzo 1998, al contratto d'area del 9 marzo 1998, nonché per le due prime norme in relazione anche all'art. 1, comma terzo, legge 18 aprile 1962 n. 230, all'art. 23 legge 28 febbraio 1987 n. 56. Nel decidere la controversia, adeguandosi al principio di diritto affermato da Cass. 637/98, la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, ha fondato il suo convincimento sull'erroneo presupposto che quello stipulato con il verbale di accordo del 9 marzo 1998 dalle parti collettive chiamate a ratificare il lodo ministeriale del 18 febbraio 1998, fosse un contratto di solidarietà c.d. difensivo, per cui in costanza di esso non poteva essere avviata la procedura di mobilità. La società ricorrente deduce che detto contratto, non correlato a cause o situazioni transeunti di crisi aziendale, non presenta alcuno dei requisiti previsti per il contratto di solidarietà, poiché, invece, scopo precipuo dell'accordo era la chiusura di tutte attività dello stabilimento di Manfredonia, come agevolmente riscontrabile dalla documentazione in atti, e la concorde volontà delle parti collettive al momento della ratifica del lodo ministeriale era stata quella di creare e disciplinare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di sedici mesi per portare a termine le attività residuali di bonifica dello stabilimento di Manfredonia.

Il motivo non può essere accolto. La statuizione contenuta nella sentenza impugnata (v. pag. 2) circa la incontroversa sussistenza, al momento del licenziamento dello Iaconeta, cioè il 2 febbraio 1999, di un contratto di solidarietà, con scadenza 9 luglio 1999, intercorso con i dipendenti della odierna ricorrente, non è stata censurata dall'azienda. Questa infatti, senza neppure contestare il nomen iuris attribuito alle parti all'accordo, al quale ha tuttavia negato rilevanza, ritenendolo solo "nominalmente" definito di solidarietà, e malgrado l'argomentazione svolta secondo cui il contratto di solidarietà per il periodo fruibile per la durata di sedici mesi, era uno degli strumenti che il Ministero del lavoro si impegnava a mettere a disposizione per la tutela dei lavoratori nell'ambito del processo di reindustrializzazione, tendente, come riconosciuto nel lodo ministeriale del 18 febbraio 1998, a realizzare la finalità primaria della rioccupazione dei lavoratori Enichem e Agricoltura s.p.a. in liquidazione, si è limitata a sostenere che si trattava di "un vero e proprio contratto a tempo determinato della durata di sedici mesi, pattuito a livello collettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 56/87", tale essendo la comune volontà delle parti collettive. Ma anche quest'ultima asserzione non tiene conto del diverso accertamento di fatto compiuto in proposito dal giudice del gravame, il quale, come si è innanzi evidenziato, ha confermato, in quanto non confutata

dalle parti, la qualificazione di contratto di solidarietà affermata in primo grado; di tanto dà atto pure la società ricorrente a pag. 17 del presente ricorso, laddove riporta le deduzioni svolte dal Tribunale secondo cui la società aveva "attuato" il contratto di solidarietà in questione, "ma solo per consentire il completamento del programma di bonifica e smontaggio degli impianti, attività indispensabile per l'attivazione del contratto d'area...".

Si è perciò formato il giudicato sul riferito accertamento, e considerata la sussistenza del contratto di solidarietà c.d. difensivo, si deve poi confermare l'orientamento giurisprudenziale elaborato da questa Corte con la sentenza 23 gennaio 1998 n. 637, a mente del quale detto contratto, previsto dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge 18 dicembre 1984 n. 863, preclude al datore di lavoro, durante la sua vigenza, il licenziamento collettivo programmato al fine di ridurre l'esuberanza di personale, condividendo il Collegio le persuasive deduzioni che lo supportano e non proponendo la società ricorrente nei confronti di questo indirizzo giurisprudenziale alcun rilievo critico.

Disatteso il primo motivo del ricorso principale, devono conseguentemente essere rigettati il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso, con i quali la ricorrente lamenta, oltre a vizio di motivazione per entrambi, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1453 cod. civ. in relazione al lodo 18 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e all'accordo collettivo del 9 marzo 1998, nonché agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 (secondo motivo) e violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma primo, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, dell'art. 13 legge 23 luglio 1991 n. 223, in relazione al lodo 18 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, all'accordo collettivo del 9 marzo 1998, all'art. 1, comma terzo, legge 18 aprile 1962 n. 230, all'art. 23 legge 28 febbraio 1987 n. 56, nonché all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, all'art. 1453 cod. civ., all'art. 115 cod. proc. civ. (terzo motivo). Le censure espresse in questi due mezzi di annullamento, che si riferiscono all'entità del risarcimento da commisurare, ad avviso della società, alla durata del contratto a termine per sedici mesi, secondo il diverso schema in cui essa vorrebbe inquadrare il rapporto, devono essere ritenute prive di fondamento per l'intervenuto giudicato in ordine al contratto di solidarietà.

Con il quarto motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma primo, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale nell'affermare che la decorrenza per il lavoratore del contratto di solidarietà dal gennaio 1995 era in contrasto con quanto stabilito nell'accordo 4 agosto 1994, ha erroneamente interpretato l'accordo 28 luglio 1994: questo patto non si sarebbe mai potuto configurare come contratto di solidarietà, in quanto successivamente ad esso i rappresentanti dell'azienda e le RSA dello stabilimento dovevano incontrarsi per la sottoscrizione dell'accordo, definendone i contenuti per la sua sussistenza e attuazione, come poi era avvenuto con l'intesa del 4 agosto 1994, a cui era stato allegato l'elenco nominativo del personale, sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali, che avrebbe operato in regime di solidarietà, mentre per i lavoratori non contemplati in quell'elenco, avrebbero trovato applicazione gli altri istituti previsti dall'accordo oppure, in un momento successivo, il contratto di solidarietà, come appunto lo laconeta dall'8 gennaio 1995.

Relativamente alle differenze retributive per il periodo 13 gennaio - 9 marzo 1998, la società addebita al giudice del merito di avere ritenuto esaustiva la corrispondenza anteriore all'accordo 9 marzo 1998, mentre invece avrebbe dovuto fare riferimento a quest'ultimo documento.

La ricorrente lamenta inoltre la mancata considerazione delle difese dell'azienda sul testo dell'art. 23 ccnl, come risultante dall'accordo collettivo 7 settembre 1994.

Infine la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è priva di coerenza relativamente alla statuizione di condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegra, dato l'accertamento che il lavoratore licenziato è dal settembre 2001 dipendente dell'Amministrazione pubblica.

La Corte giudica fondato soltanto quest'ultimo profilo di censura, in quanto l'accertata assunzione dello laconeta presso l'amministrazione scolastica dal settembre 2001 va a limitare l'entità del danno subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento intimato dal datore di lavoro anche in relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali, che devono essere versati sino alla data di rioccupazione del lavoratore in attività lavorativa remunerata.

Gli altri profili di censura sono inammissibili. I primi due, poiché la ricorrente non ha trascritto le clausole sia dell'accordo cui ha fatto riferimento ai fini della decorrenza delle differenze retributive reclamate dallo laconeta per il periodo anteriore al gennaio 1995 sia dell'altro accordo del 9 marzo 1998 per il credito retributivo relativo al periodo 13 gennaio - 9 marzo 1998, così come richiede la costante giurisprudenza di questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 6 febbraio 2007 n. 2560 e numerose altre precedenti). Per il terzo profilo concernente l'omessa considerazione delle deduzioni in ordine all'art. 23 ccnl, va osservato che la sentenza ha esposto in modo congruo le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione in ordine al riconoscimento del diritto dello laconeta alla conservazione ad personam della quota di indennità di turno, nella misura risultante dai conteggi non contestati, e si deve escludere che il mancato esame da parte del giudice del merito delle argomentazioni svolte dalla

parte possa tradursi in un vizio di motivazione, non essendo il giudice del merito tenuto a confutare in modo dettagliato tutte le argomentazioni delle parti (v. Cass. 24 maggio 1999 n. 5045).

Riguardo al ricorso incidentale, articolato in un unico motivo, con il quale lo laconeta denuncia violazione dell'art. 4 legge n. 223 del 1991, criticando la sentenza impugnata per non avere rilevato l'illegittimità del licenziamento per l'inosservanza dei criteri di scelta stabiliti dalla norma denunciata, se ne deve rilevare l'inammissibilità per la mancata esposizione dei fatti di causa.

Infatti, anche il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per il coordinato disposto degli articoli 366, comma primo, n. 3), e 371, comma terzo, cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, in modo che non sia necessario attingere da altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi (cfr. Cass. 11 ottobre 2005 n. 19756, v. pure più di recente Cass. 31 gennaio 2007 n. 2097, Cass. 28 agosto 2007 n. 18192), ma qui tale requisito manca totalmente, in quanto il resistente nel controricorso, dopo avere contrastato i motivi di annullamento formulati dalla società, è passato a sviluppare le censure avverso la decisione di appello, riportandosi alle difese svolte in tale grado, senza esporre i fatti di causa e le pregresse vicende processuali.

In definitiva, va accolto nei limiti innanzi precisati solo il quarto motivo del ricorso principale, mentre devono essere rigettati gli altri motivi del medesimo ricorso e dichiarato inammissibile l'incidentale.

Cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, limitando il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per lo laconeta a quelli omessi dalla data del licenziamento sino al 31 agosto 2001.

Infine, in ordine alle spese di lite, per quelle dei giudizi di merito va confermata la relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno compensate per un quarto, ponendosi gli altri tre quarti a carico della società, per la maggiore soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il quarto motivo del ricorso principale limitatamente alla censura sulla condanna della società al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, rigetta per il resto il medesimo motivo e gli altri tre del predetto ricorso, dichiara inammissibile l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, limita la condanna della società al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi sino al 31 agosto 2001; conferma la statuizione sulle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata e compensa fra le parti un quarto delle spese del giudizio di cassazione, condannando la società a pagare gli altri tre quarti delle spese, che si liquidano per l'intero in euro 25,00 e in euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.